

STATUTI PECULIARI DELLA VISITA CANONICA E DELLA PRESIDENZA DEL CAPITOLO PROVINCIALE

ABBREVIAZIONI

Am	Ammonizioni
CG	Costituzioni generali
CIC	Codice di Diritto Canonico
Lcus	Lettera ai Custodi
Lch	Lettera a tutti i Chierici
LOrd	Lettera a tutto l'Ordine
Rb	Regola bollata
Rnb	Regola non bollata
RsC	Regola S. Chiara
SG	Statuti generali

Fr. MASSIMO FUSARELLI OFM

MINISTRO GENERALE DI TUTTO L'ORDINE DEI FRATI MINORI
ED UMILE SERVO NEL SIGNORE

DECRETO

Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, in data 29 novembre 2021, promulgò gli Statuti Generali del nostro Ordine, già approvati nel Capitolo generale celebrato in Roma dal 3 al 18 luglio 2021. In seguito a ciò, il Definitorio generale ha riveduto gli Statuti peculiari della Visita canonica e della Presidenza del Capitolo provinciale per adeguarli alla nuova legislazione.

Pertanto, con il consenso del Definitorio generale nella sessione del Tempo Forte del 7 novembre 2022, e con l'autorità che ci compete per ufficio, in forza del presente Decreto

promulghiamo e dichiariamo promulgati gli

STATUTI PER LA VISITA CANONICA
E LA PRESIDENZA DEL CAPITOLO PROVINCIALE.

Inoltre, notificiamo e comandiamo che tutto ciò che è contenuto in questi Statuti sia osservato ed abbia forza di legge, anche nella Visita da farsi dai Ministri provinciali e nel Capitolo da loro stessi presieduto, a partire dal 29 novembre 2022.

*Dalla Curia generale dell'Ordine
Roma, 8 novembre 2022*

Fr. Massimo FUSARELLI
Ministro Generale

Fr. Antonio M. IACONA
Segretario generale

Prot. N. 111712

FR. MASSIMO FUSARELLI, OFM

Minister generalis totius Ordinis Fratrum Minorum et humilis in Domino servus

D E C R E T O

A tutti i Frati Minori dell'Ordine:
il Signore vi dia pace!

Con il consenso del Definitorio generale, in data 29 novembre 2021, ho promulgato gli Statuti Generali del nostro Ordine, già approvati nel Capitolo generale celebrato in Roma dal 3 al 18 luglio 2021. In seguito a ciò, dopo la recente revisione in vigore dal 29 novembre 2022, il Definitorio generale ha riveduto gli Statuti peculiari della Visita canonica e della Presidenza del Capitolo provinciale e ha modificato l'art. 43 §3 in modo seguente:

§3 Per la pubblicazione dei candidati si osservi quanto segue:

1. I nomi dei candidati approvati dal Definitorio generale, secondo il numero indicato dagli Statuti particolari, saranno comunicati al Presidente del Capitolo dalla Segreteria generale in ordine alfabetico.

2. Il Presidente del Capitolo comunichi per iscritto alla Provincia i candidati approvati in ordine alfabetico e senza l'indicazione dei voti ricevuti.

Pertanto, con il consenso del Definitorio generale ottenuto nella sessione del Tempo Forte del 17 dicembre 2022, e con l'autorità che mi compete per ufficio, in forza del presente Decreto

promulgo e dichiaro promulgati gli

**STATUTI PECULIARI DELLA VISITA CANONICA
E DELLA PRESIDENZA DEL CAPITOLO PROVINCIALE**

Inoltre, notifico e comando che tutto ciò che è contenuto in questi Statuti sia osservato ed abbia forza di legge, anche nella Visita da farsi dai Ministri provinciali e Custodi e nel Capitolo da loro stessi presieduto, a partire dal 22 febbraio 2023.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dalla Curia generale dell'Ordine

Roma, 2 febbraio 2023

Festa della Presentazione al Tempio del Signore

Fr. Massimo FUSARELLI
Ministro generale

Fr. Antonio M. IACONA
Segretario generale

PARTE I

VISITA CANONICA

TITOLO I

Sulla Visita canonica in genere

Art. 1

La Visita canonica è un'accurata verifica, compiuta dai Ministri in modo fraterno, personalmente o per mezzo di altri, sul governo e sulla vita e missione delle Province, delle Entità e Case dell'Ordine, nonché sulla vita e missione dei frati a loro affidati, secondo le norme del diritto comune e proprio (cf. *CIC* 628 §1; *Rb* 10,1; *Rnb* 4,2; *CG* 213).

Art. 2

§1 La Visita è ordinaria o straordinaria a seconda che venga compiuta nel tempo stabilito o fuori del tempo stabilito.

§2 La Visita è detta generale o provinciale, a seconda che sia indetta dal Ministro generale o provinciale. L'una e l'altra può essere totale, quando è rivolta alla situazione di tutti i frati e di tutte le Case di ciascuna Entità dell'Ordine; parziale, allorché riguarda uno o più frati, qualche realtà o materia particolare.

Art. 3

§1 Fine principale della Visita è:

1. salutare ciascun frate con tanta benignità e familiarità sicché possa parlare e fare con il Visitatore come i padroni con i loro servi (cf. *Rb* 10,5);
2. confortare, ammonire e, se fosse necessario, umilmente e caritatevolmente correggere i frati (cf. *Rb* 10,1; *CG* 213; 221 §1);

3. conoscere ed esaminare le condizioni e le iniziative dei frati, delle Case e delle Province;
4. valutare e stimolare le attività delle Case e delle Province;
5. promuovere la formazione sia permanente che iniziale, tanto scientifica e ministeriale che professionale;
6. promuovere presso i frati la coscienza di appartenenza e di solidarietà con la Fraternità universale, ossia di essere partecipi della vita e dell'attività di tutto l'Ordine;
7. investigare sullo stato personale ed economico;
8. verificare se una Provincia o Custodia autonoma ha i requisiti necessari per svolgere in modo sufficiente la vita e la missione dell'Ordine secondo l'art. 120 degli SG;
9. far sì, insomma, che ciascuno osservi meglio ciò che nei documenti e nella legislazione della Chiesa e dell'Ordine è sancito, e parimenti stimolare tutti e tutto dal buono al meglio (cf. CG 213).

§2 Il Visitatore, poiché nel tempo della Visita «è a lui affidata la cura delle anime dei frati» (cf. *Rnb* 4,6), deve fomentare nei frati una vita più intensamente conforme allo spirito di fraternità con salutari stimoli e moniti; proporre o raccomandare ciò che, a seconda del luogo e del tempo, giova al profitto e alla testimonianza della Provincia e di tutto l'Ordine (cf. CG 213).

Art. 4

§1 Le norme di questi Statuti, nelle quali è fatta espressa menzione dei Visitatori eletti dal Ministro generale, valgono soltanto per essi e per la Visita delle Province, sia ordinaria che straordinaria, che da essi verrà fatta. Le norme di questi Statuti senza espressa menzione dei Visitatori eletti dal Ministro Generale valgono anche per gli altri Visitatori, sia

ordinari sia delegati, e per la Visita che verrà fatta da essi.

- §2** Ciò che questi Statuti stabiliscono sul modo di fare la Visita canonica è da osservarsi, «congrua congruis referendo», nel fare la Visita delle singole Case e comunità dipendenti dalle Province, nonché delle Case, dei collegi e istituti immediatamente dipendenti dal Ministro generale, da due o più Province in collaborazione o dalla Conferenza dei Ministri provinciali, fermo restando altre istruzioni date dal Ministro generale. Per quanto concerne la Visita canonica ai Monasteri delle Clarisse (c. 614) si tengano sempre presenti le loro Costituzioni.
- §3** Le Province, due o più Province in collaborazione o le Conferenze dei Ministri provinciali possono stabilire, nei propri Statuti, anche altre norme per la Visita canonica da farsi dai Ministri, purché non siano contrarie alle norme di questi Statuti.
- §4** Ciò che in questi Statuti si dice delle Province, è da considerarsi valido anche per le Custodie autonome ed altre Entità dell'Ordine, a meno che dal contesto non appaia diversamente.

Art. 5

Di qualunque Visita canonica, sia ordinaria che straordinaria o anche parziale, sia trasmessa la relazione al Ministro generale entro due mesi.

TITOLO II

Sul tempo della Visita canonica

Art. 6

- §1** La Visita canonica ordinaria generale delle singole Province, nonché delle altre Entità dell'Ordine dipendenti dalle Province, sia fatta dal Ministro generale,

personalmente o per mezzo di suoi delegati, nel tempo in cui il Ministro provinciale deve essere eletto in Capitolo (cf. *CG* 199), a norma di quanto segue.

- §2 La Visita canonica ordinaria generale delle Entità dell'Ordine dipendenti dal Ministro generale sia fatta ogni tre anni dal Ministro generale, personalmente o per mezzo di suoi delegati, prima della nomina del governo dell'Entità.
- §3 Se il Definitorio provinciale ritiene opportuno che la Visita canonica si faccia in occasione del Capitolo nel quale non c'è elezione del Ministro provinciale o in qualunque altro tempo, lo si chieda al Ministro generale, con decisione manifestata con voto segreto (cf. *SG* 166 §2).
- §4 È diritto del Ministro generale, col consenso del suo Definitorio, decidere per grave causa la Visita generale straordinaria di qualunque Provincia o Entità dell'Ordine.
- §5 Il Ministro generale può prescrivere e ordinare la Visita parziale per qualunque ragionevole causa.

Art. 7

- §1 La Visita canonica provinciale è da compiersi dal Ministro provinciale o da un suo delegato, almeno una volta nel triennio (cf. *SG* 184 §2). Per quanto concerne le Entità dipendenti dalla Provincia, la Visita canonica è da compiersi ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dai Ministri provinciali, o almeno una volta durante il sessennio.
- §2 La visita delle Case direttamente dipendenti dal Ministro generale è da farsi, ogni triennio, dal Ministro generale o dal suo delegato.
- §3 Per le Case dipendenti da due o più Province in collaborazione o da una Conferenza dei Ministri, il tempo e

le modalità della Visita siano stabiliti negli Statuti propri (cf. *SG* 226 §3).

TITOLO III

Dei Visitatori generali e delle loro qualità e facoltà

Art. 8

- §1 Il Visitatore, poiché rappresenta la persona del Ministro e agisce in suo nome, è necessario che sia scelto in maniera diligentissima.
- §2 Affinché il Definitorio generale possa essere facilitato nella scelta dei Visitatori generali, i Ministri provinciali e i Visitatori generali, in occasione della Visita, propongano al Definitorio generale un elenco di nomi di frati idonei a compiere tale ufficio, redatto secondo l'apposito modulo.
- §3 Nessuno sia presentato come candidato senza che si abbia piena conoscenza della sua idoneità, discrezione, onestà di costumi (cf. *RsC* 12,2). Data l'importanza del suo compito, la segnalazione deve essere fatta con molta cura.

Art. 9

- §1 L'elenco dei candidati deve comprendere le seguenti informazioni: dati anagrafici; curriculum vitae, particolarmente riguardante il servizio ai frati; capacità di ascolto e di discernimento; conoscenza del cammino dell'Ordine; impegni attuali e quelli degli ultimi anni.
- §2 Le informazioni raccolte sui possibili candidati siano trasmesse ai Visitatori (generali o provinciali) successivi per completarle, confermarle o infirmarle.

Art. 10

- §1 L'elezione dei Visitatori generali per una Entità o un insieme di Entità, da eleggersi come singoli o come gruppo,

spetta al Ministro generale e al suo Definitorio, a norma degli *SG* 134 §1.

- §2 Il Visitatore eletto deve comunicare per scritto al Ministro generale l'accettazione della nomina, entro 15 giorni dal ricevimento della notizia.
- §3 Se al Ministro generale sembrerà opportuno, i Visitatori eletti nello stesso anno o nella medesima Regione siano convocati insieme, nel tempo, luogo e ordine da determinarsi dallo stesso Ministro, affinché, tutto concordato e discusso col Ministro e il suo Definitorio, siano preparati meglio all'ufficio e al servizio da eseguire in armonia col cammino e il contesto dell'Ordine.

Art. 11

- §1 È compito del Visitatore, con potestà delegata, visitare tutte le Case e i frati della Provincia per la quale è stato nominato.
- §2 Il Visitatore in tutte le cose che riguardano lo scopo della Visita, se non è stato espresso diversamente nelle lettere patentali, dal giorno in cui ha presentato il decreto di nomina al Ministro provinciale, ha il diritto e la potestà di ordinarle, dirigerle, eseguirle e anche di correggerle, a norma del diritto comune e proprio in ciò che egli prudentemente riterrà necessario per l'utilità dei frati e della Provincia.

Art. 12

- §1 Il Visitatore non si intrometta negli affari ordinari di governo della Provincia o delle Case, delle comunità o dell'attività delle opere se non in quelle cose che gli vengono concesse dal diritto comune o proprio o dalle lettere patentali.

- §2 Per tutto il tempo della Visita, la potestà ordinaria del Ministro provinciale e del Guardiano rimane immutata salvo ciò che è richiesto dagli scopi della Visita.
- §3 Dopo l'indizione della Visita da parte del Visitatore, i frati non possono trasferirsi o essere trasferiti dai loro Ministri in altra Casa senza il parere favorevole del Visitatore.

Art. 13

- §1 Se gli sembrerà opportuno, il Visitatore può convocare e presiedere il congresso straordinario del Definitorio provinciale, senza tuttavia votare nelle elezioni.
- §2 Compete al Visitatore, iniziato l'incarico ed egli presente, la conferma delle elezioni, ogni volta che il caso lo richieda.
- §3 Il Visitatore può dirimere definitivamente, sentito il Definitorio provinciale, i casi gravi che nella Visita potrebbero verificarsi.

Art. 14

- §1 Il Visitatore, nel compiere il suo ufficio, impieghi la debita sollecitudine; non visiti i luoghi troppo velocemente; si mostri semplice nei rapporti e nell'uso delle cose.
- §2 Il Visitatore può prendere in suo aiuto un segretario.
- §3 Durante l'ufficio gli è lecito usare il sigillo minore della Provincia.

Art. 15

- §1 Se non è espressamente stabilito altro nelle lettere patentali, il Visitatore nel territorio della Provincia, deve visitare anche i Monasteri delle monache del II e III Ordine a norma del loro diritto, se essi sono associati al nostro Ordine a norma del canone 614 *CIC* (cf. *CG 57*).

- §2 È diritto del Visitatore poter valutare la vitalità delle Fraternità dell'Ordine Franciscano Secolare e della Gioventù Franciscana, affidate alla cura pastorale e spirituale della Provincia o Custodia visitata (cf. *CG* 61 §1).
- §3 È opportuno che il Visitatore conosca le condizioni locali e provinciali dei fratelli e delle sorelle del III Ordine Regolare, nonché degli Istituti secolari e delle Società di vita apostolica di San Francesco (cf. *CG* 59).

Art. 16

Il Visitatore eletto dal Ministro generale, a meno che non sia stato espressamente concesso nelle lettere patentali, non può:

1. sospendere o limitare la potestà di governo del Ministro provinciale e dei Guardiani, eccetto il caso in cui impediscano i fini della Visita, a norma dell'art. 12 §1 di questi Statuti;
2. ammettere al noviziato o alla professione o ai Ministeri istituiti, concedere le lettere dimissorie per la ricezione degli Ordini sacri;
3. disporre dei frati e trasferirli, concedere, limitare o revocare le licenze di viaggiare né nessun'altra licenza, a meno che non esiga questo lo scopo della Visita;
4. mutare o annullare le decisioni prese e i decreti emanati dal Definitorio provinciale senza aver consultato lo stesso Definitorio.

Art. 17

Se non è stato espressamente stabilito altro nelle lettere patentali, l'autorità del Visitatore istituito dal Ministro generale, quando è anche Presidente del Capitolo termina trenta giorni dopo la conclusione del Congresso capitolare; se non è contemporaneamente Presidente, dal giorno in cui il Presidente del Capitolo inizia il suo incarico; per le altre visite generali, il termine è da determinarsi nelle lettere patentali.

TITOLO IV
Sul modo di fare la Visita canonica

I. Delle cose che si devono premettere alla Visita

Art. 18

- §1** Il Visitatore eletto dal Ministro generale, ricevuto il mandato e data notizia al Ministro generale dell'accettazione dell'ufficio, informi subito di questo il Ministro provinciale della Provincia da visitare, inviando anche copia autentica del Decreto di nomina. Con lui tratti sul tempo dell'inizio della Visita; dell'ordine e dell'itinerario della Visita delle singole Fraternità; sui tempi e le modalità della elezione dei Deputati, della designazione dei candidati a Ministro provinciale o della sua elezione; e delle altre cose che si ritengono opportune e necessarie per compiere rettamente la Visita.
- §2** Compite le cose di cui nel primo paragrafo di quest'articolo, il Visitatore, nel tempo stabilito, invii alla Provincia una Lettera, che annunzia il suo arrivo in Provincia e raccomanda le cose opportune per la preparazione sia spirituale che materiale della Visita e del Capitolo.
- §3** Il Ministro provinciale consegni al Visitatore generale:
1. il sigillo minore della Provincia;
 2. l'elenco dei frati della Provincia disposti secondo le diverse Case;
 3. la carta geografica con l'indicazione delle Case nonché delle attività e delle opere nelle zone (cf. *SG* 226 §1);
 4. tutti gli Statuti propri vigenti in Provincia;
 5. gli atti del Capitolo precedente insieme alla lettera inviata dal Ministro generale alla Provincia a conclusione della Visita canonica e del Capitolo.

Art. 19

§1 Spetta al Ministro provinciale curare, nel tempo della Visita, che siano preparate dai rispettivi uffici provinciali le relazioni debitamente scritte secondo, se ci sono, i documenti preparati «ad hoc» dalla Curia generale:

1. sullo spirito di orazione e devozione
2. sulla vita fraterna e sulle relazioni con la Famiglia francescana: cioè col I, II, III Ordine e con gli altri Istituti, Società e Associazioni;
3. sulla vita di minorità e di lavoro (cf. *CG* e *SG* cap. IV);
4. sul compito dell'evangelizzazione in Provincia nonché sull'evangelizzazione missionaria (Custodie dipendenti, Fondazioni e altre presenze missionarie);
5. sulla formazione permanente ed iniziale;
6. sulla formazione ai Ministeri e agli altri servizi e uffici;
7. sull'attività intellettuale (cf. *SG* 114 §2);
8. sullo stato personale più recente della Provincia;
9. sulla situazione economica.

§2 Il Visitatore generale deve trasmettere tutte queste relazioni, insieme con la sua relazione finale, al Ministro generale entro due mesi dopo la conclusione del Congresso capitolare.

II. Sulla Visita delle persone

Art. 20

§1 Durante il tempo della Visita a una Fraternità, tutti i membri della medesima, siano presenti nella Casa, salvo causa grave che il Visitatore valuterà.

§2 La Visita dei frati si estende non solo ai frati della Provincia, ma anche ai frati di altre Province, che abitano

regolarmente nelle Case della medesima e vi esercitano i loro diritti.

- §3 Qualora la Visita comprenda anche le Case di altre Province che si trovano nel suo territorio, nonché i frati di altre Province che vivono ed operano nel territorio della Provincia da visitare, il decreto di nomina ne indicherà il senso e le modalità.

Art. 21

Quando due Visite generali ordinarie hanno un intervallo di un solo triennio (cf. *CG* 199 e art. 6 §1 di questi Statuti), il Visitatore generale, se questo è concesso nelle lettere patentali, può organizzare diversamente la Visita, sentito il Definitorio provinciale. Per esempio, radunando frati di più Case, salvo il diritto di ciascun frate di ricorrere al Visitatore.

Art. 22

- §1 Il Visitatore inizi la Visita presso le singole Fraternità con una celebrazione della Parola, o celebrazione simile, durante la quale esorti i frati riuniti, affinché gli esponcano le cose buone vissute dalla Fraternità e dai singoli frati e ciò di cui hanno bisogno per progredire; affinché gli manifestino liberamente le cose che necessitano di maggior esortazione, correzione e rinnovamento.
- §2 Nella Visita dei frati, in primo luogo, si ascolti il Guardiano che deve illustrare lo stato della Casa, quello personale, comunitario ed economico, nonché le attività che svolgono i frati. Poi si ascoltino gli altri frati nell'ordine stabilito dal Visitatore.
- §3 Il Visitatore nell'interrogare proceda caritatevolmente e benignamente (cf. *Rb* 10,5) e con grande familiarità sia pronto all'ascolto; su ciò che ascolterà, cerchi su quale fondamento si fondi e da quali prove sia sostenuto; è

opportuno che le dichiarazioni sulle cose più importanti siano scritte e firmate.

Art. 23

§1 I frati e il Visitatore tengano sempre presenti le parole di San Francesco: «in qualunque luogo sono, se non possono osservare la nostra vita, quanto prima possono, ricorrano al loro ministro e glielo manifestino. Il ministro poi procuri di provvedere ad essi, così come egli stesso vorrebbe si facesse per lui, se si trovasse in un caso simile» (*Rnb* 6,1-2; cf. *Rb* 10,4).

§2 I frati non siano solleciti nel parlare «con la speranza di una mercede», ma sapientemente ponderino «di che parlare e come rispondere» (cf. *Am* 21,1); né dicano alle spalle dei loro fratelli ciò che, con carità, non possono dire davanti a loro (cf. *Am* 25,1), ma tutto serva all'edificazione e non alla detrazione e alla mormorazione (*Rb* 10,7).

Art. 24

§1 Nell'ascoltare i singoli frati il Visitatore chieda non solo le cose che riguardano direttamente il rispettivo frate ma anche quelle che riguardano la Fraternità locale e provinciale, nonché tutto l'Ordine; chieda quali iniziative ritengano debbano essere maggiormente promosse e quali siano da correggere e rinnovare in tutto ciò che riguarda la presenza, sia locale che universale, dell'Ordine di questi tempi.

§2 Il Visitatore chieda se il servizio dei frati da parte del Ministro e del Guardiano è compiuto rettamente, specialmente nell'edificare con parole ed opere la Fraternità come famiglia unita in Cristo (cf. *CG* 45 §1), nel promuovere l'obbedienza responsabile nei Capitoli, rendendo partecipi i frati delle cose e degli avvenimenti più importanti dell'Ordine (cf. *CG* 45 §§1-2; 49).

Art. 25

§1 I frati, coscienti di poter ricorrere ai loro ministri (cf. *Rb* 10,4), si comportino fiduciosamente col Visitatore, al quale, legittimamente interrogati, sono tenuti a rispondere secondo verità nella carità; a nessuno è assolutamente lecito in qualche modo distogliere il frate da questo obbligo, o impedire diversamente lo scopo della Visita (cf. *CIC* 628 §3).

§2 Il frate che non obbedirà al Visitatore o fornirà gravi false notizie o si dimostrerà ribelle o disprezzerà i suoi comandi, potrà essere punito con la privazione della voce attiva e passiva per un sessennio o con altre pene (cf. *SG* 257).

Art. 26

Il Visitatore generale deve poter rettamente valutare la vita fraterna secondo le norme delle Costituzioni generali e degli Statuti generali (Cap. III, IV), delle indicazioni del Capitolo generale e dei Capitoli provinciali e delle Norme degli Statuti particolari della Provincia; deve inoltre accertarsi se il numero dei frati è adeguato ad esprimere una vera Fraternità provinciale e locale. Particolarmente verifichi come i frati:

1. partecipano alla vita fraterna, con particolare attenzione al Capitolo locale;
2. coltivano lo spirito di orazione e devozione;
3. si comportano da minori e operatori di giustizia e di pace tra di loro;
4. lavorano fedelmente e devotamente;
5. conducono una vita povera;
6. promuovono il carisma francescano.

Art. 27

Il Visitatore generale, affinché possa rettamente valutare come viene attuata la missione dell'Ordine dalla Provincia, deve verificare in che modo i frati mettono in pratica le indicazioni e le norme delle *CG* e degli *SG* (cf Cap V). Particolarmente verifichi

come i frati:

1. si dedicano a proclamare il Vangelo ad ogni creatura (cf. *CG* 83);
2. adempiono l'incarico dell'evangelizzazione, specialmente presso i poveri e gli emarginati;
3. collaborano ad instaurare una società più giusta e pacificata, nonché a proteggere l'integrità della creazione;
4. sentono con la Chiesa e sono inseriti nelle Chiese particolari;
5. si dedicano all'evangelizzazione missionaria, partecipando ai progetti missionari dell'Ordine;
6. si preoccupano della missione dell'Ordine nei confronti della Terra Santa (cf *CG* 124);
7. si esercitano nello spirito e nell'azione del dialogo tra religioni e cultura, tenendo conto in modo particolare del dialogo ecumenico e interreligioso intrapreso;
8. promuovono la conoscenza e la collaborazione fra tutti i membri della Famiglia francescana e gli altri fedeli;
9. collaborano con i laici nelle diverse opere apostoliche.

Art. 28

Il Visitatore generale, verifichi se la formazione corrisponde alle indicazioni e alle norme delle *CG* e degli *SG* (Cap. VI), alla *Ratio formationis franciscanae e alla Ratio studiorum* dell'Ordine e della Provincia, nonché alle norme degli Statuti particolari. Deve considerare attentamente:

1. i fini e le strutture della formazione iniziale e permanente;
2. la presentazione del carisma francescano nella cura pastorale delle vocazioni;
3. la qualità e la preparazione dei formatori;
4. la promozione degli studi e della formazione dei professori.

Art. 29

Poiché tutta la nostra Fraternità partecipa alla missione della Chiesa e i frati prestano la loro opera nelle Chiese particolari, si

suggerisce che il Visitatore saluti l'Ordinario del luogo nel quale si trovano le Case da visitare (cf. *CG* 105 §2; 115 §1; 116).

Art. 30

- §1 Il Visitatore presti particolare attenzione a tutto quello che si riferisce al rispetto per l'altare, i vasi sacri e i testi liturgici (cf. *Lch* 1-5; *LCap* 35-37; *Lcust* 2-5).
- §2 Il Visitatore deve verificare se si osservano le leggi ecclesiastiche sull'offerta e l'applicazione delle Messe nonché sulle pie volontà e fondazioni (cf. *CIC* 945ss; 958 §2; 1385; 199 n. 5; 1300ss). A questo fine controlli sia il registro delle Messe, sia il libro delle elemosine destinate a cause pie, perché gli consti della retta amministrazione di questi beni e dell'adempimento esatto degli oneri annessi.

Art. 31

- §1 Il Visitatore conosca e investighi sull'ordinaria e straordinaria amministrazione economica della rispettiva Provincia, delle singole Case e opere gestite e amministrate dai frati. A tale scopo esamini i libri d'amministrazione. In particolare, indagli sull'uso trasparente e solidale del denaro, il suo "accumulo" e l'uso di capitalizzazione (cf. *CG* 53 e 72); se ci sono debiti che gravano sulla Provincia e sulla Casa; se nel contrarre i debiti o nell'alienazione delle cose sono state osservate le prescrizioni del diritto comune e proprio circa il modo di ottenere le licenze e l'osservanza delle condizioni nella concessione delle licenze; infine, per quali scopi sono stati contratti i debiti (cf. *CG* 244-250; *SG* 250-256).
- §2 Il Visitatore indagli accuratamente se l'amministrazione delle opere d'evangelizzazione, specialmente delle parrocchie, sia distinta dall'amministrazione dei beni della Provincia e delle Case e se i rendiconti sono stati debitamente mostrati alla competente autorità ecclesiastica.

§3 Il Visitatore controlli come la Provincia effettua la solidarietà con l'Ordine universale (per es., Fondo formazione, Fondo solidarietà ecc.), con attenzione speciale ai contributi obbligatori (per es. il contributo al Segretariato generale per l'evangelizzazione, la percentuale sul ricavato delle vendite, ecc.).

Art. 32

§1 Il Visitatore si rechi in tutti gli ambienti della Casa, per verificare se tutto ciò che riguarda l'onestà, la pulizia e la chiusura sia rettamente disposto.

§2 Controlli se con grande cura siano conservate le biblioteche, gli archivi, i musei e le opere d'arte, specialmente le più insigni e importanti (cf. SG 28 §2).

Art. 33

Il Visitatore deve conservare il segreto circa le cose odiose anche concluso l'ufficio. Si proibisce di rivelare in alcun modo a qualcuno i nomi dei frati dei quali dalla Visita abbia conosciuto qualche fatto nocivo, a meno che questo non appaia necessario per evitare il pericolo di pubblico scandalo e un imminente e grave nocimento della comunità.

III. Delle cose da farsi conclusa la Visita

Art. 34

§1 Compiuta la Visita locale, è molto importante che il Visitatore convochi i frati in Capitolo locale, dando loro consigli, osservazioni ed incoraggiamenti.

§2 Il Visitatore scriva, nell'apposito libro della Visita, la testimonianza della Visita compiuta e le sue annotazioni sulle cose della Fraternità da lodare e da esortare.

- §3 Il libro della Visita deve conservarsi nell'archivio della Casa e deve essere esibito ai Visitatori futuri, i quali devono esaminare se le cose che già furono consigliate o decise, siano state messe in pratica e restino ancora attuali.

Art. 35

- §1 Conclusa la Visita di tutti i frati e di tutte le Case, il Visitatore generale, se egli stesso non è costituito Presidente del Capitolo, convochi il Definitorio della Provincia e ad esso comunichi ciò che ritiene opportuno che debba essere eseguito per il bene della Provincia.
- §2 Gli atti di questo Congresso definitoriale, firmati da tutti, siano annotati nell'apposito registro e a suo tempo ne sia consegnato un esemplare autentico al Presidente del Capitolo. Ciò fatto, è assolto il mandato della Visita fermo restando il prescritto dell'art. 17 di questi Statuti.

Art. 36

- §1 Terminata la Visita, il Visitatore quanto prima, trasmetta al Ministro generale i documenti richiesti nell'art. 43 §1.
- §2 Quando il Visitatore non è allo stesso tempo Presidente del Capitolo, è tenuto ad inviare al Ministro generale una fedele e diligente relazione sullo stato della Provincia (cf Allegato I/V.3) entro due mesi dalla conclusione della Visita.
- §3 Le relazioni delle Visite delle Custodie e delle altre Entità dipendenti da Province o di gruppi di Province siano trasmesse al Visitatore costituito per la Provincia o all'autorità competente, sempre inviando un esemplare al Ministro generale.

PARTE II

SULLA PRESIDENZA DEL CAPITOLO PROVINCIALE

TITOLO V

Del Presidente del Capitolo provinciale e delle sue facoltà

Art. 37

Il Visitatore generale eletto per la Visita di qualche Provincia, a norma delle *CG* 199 e dell'art. 6 di questi Statuti, è anche Presidente del Capitolo provinciale a meno che il Ministro generale non abbia disposto diversamente.

Art. 38

Il Presidente del Capitolo provinciale, nella convocazione e celebrazione del Capitolo, nell'elezione dei Deputati, nella designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale, nonché, se necessario, nella loro elezione a norma degli *SG* 181 §§2-3 e nell'ordine di trattare gli affari in Capitolo, deve osservare gli Statuti della rispettiva Provincia, ferme restando le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 39

§1 Al Presidente del Capitolo, sentito il Ministro provinciale, spetta:

1. stabilire le date della elezione dei deputati e la designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale; nonché, se è il caso, della elezione del Ministro provinciale a norma degli *SG* 181 §3;
2. prestare attenzione, nello stabilire le date di cui sopra, al tempo che si ha a disposizione, tenendo conto delle circostanze della Provincia e del compito del Definitorio generale secondo il paragrafo seguente;
3. determinare il termine entro il quale i rispettivi voti per queste elezioni e consultazioni debbano pervenire,

- indicando l'indirizzo esatto;
4. fissare il tempo e il luogo della celebrazione del Capitolo;
 5. convocare il Capitolo.

§2 Il Presidente non convochi il Capitolo se non ha già ottenuto dal Definitorio generale l'approvazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale. A meno che non si abbia, per il sufficiente tempo a disposizione, la sicura previsione di ottenere in tempo l'approvazione per via ordinaria.

TITOLO VI

Sulle cose da premettere al Capitolo provinciale

Art. 40

§1 I voti per la elezione dei deputati e la designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale nonché, se è il caso, per la elezione del Ministro provinciale, sono da trasmettere al Presidente del Capitolo nel modo stabilito negli Statuti particolari della Provincia.

§2 Trascorso il tempo per la trasmissione dei voti, il Presidente del Capitolo o il suo delegato con due frati da lui designati, o secondo le indicazioni degli Statuti particolari, apra e scruti i voti.

§3 Il verbale dell'esito finale degli scrutini, firmato dagli scrutatori e dal Presidente dello scrutinio, sia trasmesso al Definitorio generale.

Art. 41

§1 L'esito di ciascun scrutinio per l'elezione dei deputati sia subito annunziato ai frati della Provincia, a tenore degli Statuti particolari.

§2 Nella designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale o di Custode, l'esito delle prime votazioni deve essere comunicato subito ai frati della Provincia o Custodia. Invece l'esito dell'ultimo o dell'unico scrutinio, se vi fu soltanto una votazione, non sia pubblicato (*SG* 180 §4), se non dopo l'approvazione da parte del Definitorio generale e stando al prescritto dell'art. 43,3 di questi Statuti.

§3 In caso di elezione del Ministro provinciale a norma degli *SG* 181 §§2-3 si osservino gli Statuti particolari della Provincia, salvo ciò che viene prescritto negli articoli 40 e 41 di questi Statuti.

Art. 42

§1 Per evitare la dispersione di voti nella designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale, il Presidente del Capitolo potrà, a meno che non sia stabilito diversamente negli Statuti particolari, indire, con il consenso del Definitorio della Provincia, due o tre votazioni con un opportuno intervallo di tempo tra l'una e l'altra.

§2 I frati, a servizio del Ministro generale e delle Case a lui soggette mantengono il diritto di essere eletti deputati e di partecipare al Capitolo, fatta eccezione per i Definitori generali. Mentre gli stessi frati non possono assumere uffici nella loro Entità senza l'autorizzazione previa da parte del Ministro generale (*SG* 169 §3).

Art. 43

§1 Il Presidente del Capitolo si preoccupi di trasmettere subito al Ministro generale i seguenti documenti:

- 1 Il verbale completo dell'ultimo o unico scrutinio per la designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale.
- 2 La valutazione delle qualità dei principali candidati e della loro idoneità all'ufficio, secondo il numero

prescritto dagli Statuti particolari (cf *SG* 180 §3). Inoltre, va inviato il profilo e il parere su almeno due altri candidati, oltre il numero stabilito, per l'eventualità di una o più sostituzioni.

3 La relazione intermedia (cf Allegato I/V.1).

§2 È necessario che questi documenti giungano circa un mese prima della data di indizione della votazione per l'elezione del Ministro provinciale.

§3 Per la pubblicazione dei candidati si osservi quanto segue:

1. I nomi dei candidati approvati dal Definitorio generale, secondo il numero indicato dagli Statuti particolari, saranno comunicati al Presidente del Capitolo dalla Segreteria generale in ordine alfabetico.
2. Il Presidente del Capitolo comunichi per iscritto alla Provincia i candidati approvati in ordine alfabetico e senza l'indicazione dei voti ricevuti.

§4 Il Presidente del Capitolo, se a lui sembrerà necessario, insieme con la relazione intermedia riferisca se e quali circostanze peculiari della Provincia forse esigano che l'elezione sia del Ministro provinciale sia di tutto il governo della Provincia sia fatta dal Definitorio generale, esplicitando le circostanze peculiari delle gravissime cause che esigono questo. In questo caso proponga alcuni candidati che ritiene idonei ai rispettivi uffici (*SG* 170 §2).

TITOLO VII
Del Capitolo provinciale

Art. 44

Nella celebrazione del Capitolo, il Presidente proceda con grande carità e prudenza e vigili affinché in tutto siano osservate le norme delle Costituzioni, degli Statuti generali e degli Statuti della Provincia.

Art. 45

Poiché il fine del Capitolo non è solo l'elezione dei frati agli uffici della Provincia ma anche la promozione del bene della Provincia e la sollecitudine alle sue necessità, il Presidente, considerati i bisogni della Provincia, tratti coi vocali sui rimedi da portare e sulle decisioni costruttive da favorire.

Art. 46

§1 Il frate eletto in Capitolo a qualche ufficio non può esercitare nessuna autorità prima d'essere confermato dal Presidente; il candidato, che è stato debitamente eletto e ha accettato l'elezione (cf. *CIC* 177 §1) e nessuna giusta causa lo impedisce, sia subito confermato (cf. *CIC* 149 §1 e 179 §2; *CG* 184 §1).

§2 Se si è postulato un frate non eleggibile all'ufficio di Ministro provinciale, con 2/3 dei voti al primo o al secondo scrutinio, il Presidente senza indugio rimetta la cosa al Definitorio generale, entro gli otto giorni richiesti dal diritto (cf. *CIC* 181-183; *CG* 181 §1, *SG* 180 §1).

§3 Se si sono validamente postulati dei frati per altri uffici e si tratta di impedimento dal quale si suole dispensare, il Presidente trasmetta entro otto giorni l'atto autentico di postulazione al Ministro generale, indicando le ragioni della postulazione e della richiesta di dispensa.

§4 La durata del mandato si conta sempre dal giorno dell'elezione, anche nel caso dei Capitoli organizzati in due tempi.

Art. 47

§1 I frati eletti in Capitolo, con spirito di corresponsabilità e di servizio fraterno, sono tenuti ad accettare gli uffici (cf. *CG* 181 §4).

§2 Il frate per una grave causa può presentare la rinuncia all'ufficio a cui è stato eletto. La rinuncia deve essere fatta sempre per iscritto. Circa l'accettazione della rinuncia si osservino le prescrizioni degli *SG* 138.

Art. 48

§1 Se, fatte già le elezioni e il Capitolo non si è ancora concluso, si verificasse la vacanza dell'ufficio di Ministro provinciale o di Vicario o di qualche Definitore provinciale, il Presidente comunichi la vacanza al Capitolo e dal Capitolo si faccia una nuova elezione.

§2 Se, radunato il Capitolo, venisse a mancare per morte o per altra grave causa il Presidente designato dal Ministro generale e il nuovo Ministro provinciale sia ancora da eleggersi, presieda le sessioni capitolarie il vocale più anziano di prima professione sino all'elezione del nuovo Ministro che egli conferma (cf. analogia con *CG* 184 §2 e *SG* 166 §3); fatto questo, presieda il neo-eletto Ministro.

Art. 49

Se, a Capitolo debitamente convocato, alcuni vocali, per qualunque causa non venissero o rinunziassero a votare, si può celebrare il Capitolo e fare le elezioni purché sia presente la maggior parte dei vocali che hanno diritto di voto, salvo il diritto del Presidente di sospendere il Capitolo a norma dell'art. 50 di

questi Statuti.

Art. 50

Il Presidente del Capitolo può in qualsiasi momento sospendere il Capitolo e demandare la cosa al Definitorio generale, se giudica ciò di maggior utilità per il bene della Provincia e c'è una causa veramente grave.

TITOLO VIII

Sul Congresso capitolare

Art. 51

Il Presidente determini col nuovo Definitorio provinciale eletto il tempo del Congresso capitolare per l'assegnazione degli uffici vacanti. Il Congresso si deve fare entro un trimestre dalla conclusione del Capitolo, a meno che negli Statuti non sia stabilito altro (cf. *CG* 217) o il Ministro generale nel caso particolare non abbia provveduto in altro modo su richiesta del Presidente.

Art. 52

Se capita che il Presidente del Congresso capitolare, nominato dal Ministro generale, sia impedito a esercitare il suo ufficio, la cosa sia differita al Definitorio generale. Se c'è urgenza, a giudizio del Congresso capitolare, presieda il Ministro provinciale (cf. *SG* 173 §2).

Art. 53

§1 Durante il Capitolo sono vacanti tutti gli uffici e le cariche, a meno che il Ministro provinciale, in casi particolari e per causa grave, con il consenso manifestato con voto segreto dal suo Definitorio, abbia chiesto e ottenuto la proroga dal Ministro generale col suo Definitorio (cf. *CG* 187 §1 e *SG* 136).

§2 Tutti gli uffici sono da conferirsi a norma delle Costituzioni e degli Statuti generali, degli Statuti particolari della Provincia e degli art. 47-48 di questi Statuti.

Art. 54

Gli atti del Congresso capitolare siano trasmessi al Definitorio generale per la ratifica scritti in forma autentica, cioè debitamente firmati e muniti del sigillo della Provincia secondo i modelli proposti in Allegato. In essi si deve specificare il tempo e il luogo delle elezioni, chi e quanti furono gli elettori, e quale l'esito degli scrutini, includendo il documento di conferma (cf. *SG* 174).

ALLEGATO I

PRONTUARIO PER IL VISITATORE E PRESIDENTE DEL CAPITOLO

I - Sulle cose da fare prima della Visita

1. Comunicare per scritto al Ministro generale l'accettazione della nomina; informare il Ministro provinciale della nomina a Visitatore, secondo quanto stabilito nell'art. 18 §1 degli «Statuti per la Visita canonica»; programmare, nella misura del possibile, un incontro con il Ministro generale o, se non fosse possibile, con un membro del Definitorio.
2. Studiare attentamente gli «*Statuti per la Visita canonica e la Presidenza del Capitolo provinciale*».
3. Stabilire con il Ministro provinciale:
 - a) la data d'inizio della Visita;
 - b) l'itinerario;
 - c) il periodo della celebrazione del Capitolo;
 - d) la data delle votazioni per la elezione dei deputati al Capitolo, per la designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale, nonché, se è necessario, per la elezione del Ministro provinciale da parte di tutti i professi solenni;
 - e) le priorità o i problemi della Provincia meritevoli di maggiore attenzione.
4. Ricevere dal Ministro provinciale:
 - a) l'elenco dei frati, con i rispettivi uffici, e delle loro Fraternità, e dei frati che vivono fuori della Fraternità;
 - b) il sigillo minore della Provincia;
 - c) gli Statuti particolari e peculiari della Provincia.

5. Dare al Ministro provinciale:
 - a) i moduli inviati dalla Curia generale per le Relazioni previste dall'art. 19 degli «Statuti per la Visita canonica»;
 - b) qualunque altra documentazione importante.

6. Preparare una lettera diretta ai frati in cui si indichi:
 - a) le cose importanti stabilite negli «Statuti per la Visita canonica»;
 - b) dove e il tempo entro il quale bisogna inviare le schede per l'elezione dei deputati al Capitolo, per la designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale e, se è il caso, per l'elezione del Ministro provinciale da parte di tutti i professi solenni; nonché le disposizioni degli Statuti particolari, riguardanti il modo di votare.

7. L'originale di tale lettera, debitamente firmato, deve essere consegnato al Ministro provinciale, il quale dovrà farla conoscere a tutti i frati.

II - Sulle cose da fare durante la Visita alle singole Fraternità

1. Riunire la Fraternità a norma dell'art. 22 degli «Statuti per la Visita canonica».

2. Prima di iniziare l'incontro con i singoli frati, stabilire con il Guardiano i particolari relativi alla preghiera e alla liturgia da celebrare, alla visita ai luoghi sacri e ai vari ambienti della Casa.

3. Esaminare i seguenti libri: i registri delle Sante Messe (l'accettazione e celebrazione), il libro delle riunioni del Capitolo locale e, qualora ci fosse, del discretorio, il libro della cronaca, il libro delle Visite, i libri della contabilità.

4. Attuare, al termine della Visita, ciò che è indicato all'art. 34 degli «Statuti per la Visita canonica».

III - Sulle cose da fare al termine della Visita alla Provincia

1. Fare lo scrutinio dei voti delle elezioni dei deputati al Capitolo e dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale, prestando attenzione alle norme degli Statuti generali e degli Statuti particolari della Provincia, nonché degli art. 40-43 degli «Statuti per la Visita canonica».
2. Inviare i risultati di queste elezioni al Ministro generale, insieme con una Relazione (cf Allegato I, V.1) come all'art. 43 §§1-2 degli «Statuti per la Visita canonica».
3. Prima di convocare il Capitolo, attendere l'approvazione dei candidati all'ufficio di Ministri provinciale; a meno che, per il tempo che si ha a disposizione, si possa ragionevolmente supporre di avere con certezza l'approvazione dei candidati prima dell'inizio del Capitolo.

IV - Sulle cose da fare dal Presidente del Capitolo

1. Redigere la relazione al Capitolo (cf. V.2).
2. Nel caso dell'elezione del Ministro provinciale a norma dell'art. 181 §§2-3 SG, organizzare l'elezione secondo gli Statuti particolari della Provincia.
3. Osservato fedelmente quanto prescritto dagli *Statuti per la Visita Canonica*, convocare il Capitolo per mezzo di una lettera, da inviare ai frati, nella quale si specifichi:
 - a) i nomi dei deputati al Capitolo eletti dai frati, insieme ai nomi degli altri vocali del Capitolo con i rispettivi uffici;
 - b) il luogo dove si celebrerà il Capitolo;

- c) quando il Definitorio provinciale e gli altri membri del Capitolo dovranno trovarsi, nel luogo indicato;
 - d) quando i frati debbono celebrare la Messa votiva dello Spirito Santo per il buon esito del Capitolo;
 - e) qualunque altra cosa che meriti di essere sottolineata.
4. Durante il Capitolo devono essere osservati con la massima fedeltà gli Statuti particolari e peculiari della Provincia, così pure le speciali direttive eventualmente impartite dal Ministro generale.
 5. Inviare quanto prima i documenti delle elezioni fatte al Ministro generale per la loro ratifica, redatti secondo l'allegato.
 6. Inviare al Ministro generale i risultati del Congresso capitolare, a norma dell'art. 54 degli «Statuti per la Visita canonica».
 7. Inviare la Relazione finale al Ministro generale, entro due mesi dalla fine del Congresso capitolare, unitamente alle altre informazioni richieste.

V - Le Relazioni

1 La relazione intermedia

La relazione intermedia stesa dopo la visita e prima del Capitolo deve essere:

- a) una descrizione dello stato generale della Provincia, per informare il Ministro generale sugli argomenti più importanti emersi nella Visita e per offrire del materiale per un eventuale messaggio al Capitolo provinciale;
- b) breve;
- c) mandata in un plico con i nomi dei candidati e il

parere del Visitatore secondo le indicazioni dell'art. 43.

2 La relazione al Capitolo

1. La relazione al capitolo è uno dei mezzi più importanti del Presidente del Capitolo per favorire un confronto onesto e sincero sullo stato attuale della vita e della missione della Provincia.
2. Il Presidente del Capitolo deve redigere questa relazione:
 - a) con ampio spazio per tutti gli argomenti urgenti della Provincia;
 - b) con grande concretezza;
 - c) con l'intenzione di stimolare una discussione fruttuosa.
3. La relazione al capitolo non deve essere inviata al Ministro generale; se viene inviata, essa non sostituisce la relazione finale.

3 La relazione finale

1. Nella stesura della relazione finale, occorre evitare espressioni generiche. Invece, si descriva accuratamente, anche se sinteticamente, la reale situazione, affinché si abbia chiara la visione della vita e missione della Provincia e si possano intuirne le prospettive future; si diano, inoltre, suggerimenti concreti per evidenziare gli aspetti positivi, quelli bisognosi di richiamo o di efficace animazione.
2. Bisogna prestare particolare attenzione al rinnovamento della Provincia, ai requisiti necessari perché possa svolgere sufficientemente la vita e la missione dell'Ordine, secondo l'attuale legislazione dell'Ordine e le indicazioni dei suoi più recenti documenti.
3. Rivestono particolare importanza i dati statistici, che debbono essere trascritti fedelmente e, possibilmente, commentati.
4. La relazione finale non può essere la stessa di quella presentata al Capitolo, perché deve contenere informazioni

sul lavoro del Capitolo e del Congresso capitolare e suggerimenti per il bene della Provincia; inoltre, vi possono essere indicati altri argomenti o problemi che il Visitatore ritiene opportuno comunicare al Ministro generale.

5. Riguardo ad argomenti delicati o che abbiano una speciale rilevanza in rapporto al bene della Provincia, bisogna diligentemente ricercarne le motivazioni, le cause, le circostanze e le possibili soluzioni. Ciò è di grande utilità per il Ministro generale.
6. Per quanto concerne argomenti di natura segreta o confidenziale, questi debbono essere trattati con il Ministro generale in una corrispondenza distinta, tema per tema.
7. È opportuno seguire lo schema proposto. Tuttavia, il Visitatore può offrire ulteriori notizie ritenute necessarie o utili per il Ministro Generale.

VI - Elezioni capitolari: validità, computo dei voti, conferimento degli uffici e postulazione

1. Per la validità delle votazioni deve essere “*presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati*” (cf. *CIC* 119, 1°).
2. Nella prima e seconda votazione occorre la “maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci”, quindi la terza votazione si fa “sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti” (*CIC* 119, 1°), ossia la maggioranza relativa (*SG* 133).
3. Secondo il Codice di diritto canonico il computo dei voti va fatto in base ai presenti (cf. *CIC* 119, 1°). Il Codice non dice nulla riguardo ai voti invalidi o bianchi, ovvero riguardo agli astenuti.

Ma dalla premessa del c. 119, che recita: “a meno che non sia disposto altro dal diritto o dagli statuti”, si deduce che spetta al diritto particolare di ogni Istituto stabilire come debbano essere calcolati i voti invalidi, bianchi o degli astenuti. Siccome anche nelle nostre *CG* e nei nostri *SG* non

si parla di voti invalidi né di voti bianchi e neppure degli astenuti, sembra normale che il modo di considerare i voti invalidi o bianchi e il numero degli astenuti debba essere stabilito o negli Statuti particolari oppure nell'*Ordo capituli*.

4. Se il Capitolo si svolge in una sola fase, il Trimestre per il conferimento degli uffici incomincia dalla fine del capitolo. Se il Capitolo si svolge in due fasi il Trimestre incomincia dalla fine della seconda fase capitolare. Infatti, il can. 165 recita: “Qualora non sia stato disposto altro dal diritto oppure dai legittimi statuti..., l’elezione non sia differita oltre il trimestre utile”. Le *CG* all’art. 217 ripetono: “Entro il trimestre dopo il Capitolo”, e gli Statuti per la Visita canonica all’art. 51: “entro un trimestre dalla conclusione del capitolo”.
5. La *Postulazione* è ammessa se all’elezione di un candidato si oppone un ostacolo dal quale si possa dispensare (*CIC* 180 §1). Tuttavia, affinché la postulazione abbia valore, si richiedono almeno i due terzi dei voti (*CIC* 181 §1) nel primo o nel secondo scrutinio (*CIC* 176 e 119,1°).

Il computo dei suffragi si faccia come nelle elezioni ordinarie, come detto sopra (cf. VI, 1-3).

Se nei primi due scrutini colui che è stato “postulato”, non ottenne almeno i due terzi dei voti validi, *pro hac vice* è definitivamente scartato e nelle votazioni successive godrà soltanto di voce attiva.

Le votazioni proseguono a norma del c. 176 e 119,1°.

SG 180 §2 stabiliscono: *In caso di “postulazione” di un frate che abbia compiuto un primo mandato di sei anni e subito dopo un secondo mandato di tre anni come Ministro provinciale, il frate postulato può essere eletto soltanto per un triennio, scaduto il quale non potrà essere di nuovo postulato.*

SCHEMA DELLA RELAZIONE FINALE

1. Breve descrizione della Provincia

Tra l'altro, è bene includere brevi elementi geografici, socio-economici, politici e religiosi che caratterizzano la vita e l'attività della Provincia; anche allegare una carta geografica.

2. Stato personale

Insieme alla compilazione dell'apposito modulo, sono da ritenersi utili le osservazioni sull'aumento o la diminuzione del numero dei frati, sulle fasce di età, sul numero attivo dei frati.

3. Vita dei frati

In qual modo i frati rispondono alla vocazione e alle priorità dell'Ordine, circa la vita di fraternità, lo spirito di orazione e devozione, la minorità, il lavoro e gli altri aspetti considerati nell'art. 26 degli «Statuti per la Visita canonica»? Come funziona il Capitolo locale? I libri sono ben tenuti?

4. Relazioni con la Famiglia Francescana

Cioè, con il I, II, III Ordine e con gli altri Istituti (cf. CG 55ss).

5. Relazione con altri Gruppi

Oltre agli Istituti della Famiglia Francescana, i frati curano altri Gruppi e come assicurano il servizio?

6. Impegno per l'evangelizzazione

Come rispondono i frati alla vocazione e missione dell'Ordine circa l'evangelizzazione, le sue sfide e gli altri elementi contenuti nell'art. 27 degli «Statuti per la Visita canonica»? In questo campo ci sono progressi ed esperienze degne di menzione?

Come la Provincia ha organizzato il Segretariato provinciale per l'evangelizzazione e come ha elaborato e messo in atto il piano provinciale per l'evangelizzazione? Come le varie opere di apostolato sono integrate nella vita della Provincia?

7. *Evangelizzazione missionaria*

Allorché tratta l'argomento della missione «*ad gentes*», il Visitatore deve prendere in considerazione, la formazione dei giovani allo spirito missionario, la partecipazione della Provincia a qualche missione *ad gentes*, sia propria sia dell'Ordine, l'organizzazione dell'animazione missionaria e l'attività del Moderatore provinciale per l'evangelizzazione missionaria.

8. *Formazione e Studi*

La Relazione deve comprendere la pastorale vocazionale, la formazione iniziale, la formazione permanente, i programmi di studio e la formazione ai ministeri secondo l'art. 28 degli «Statuti per la Visita canonica». Una menzione speciale deve essere riservata alla promozione degli studi e alla formazione dei professori e dei ricercatori. Inoltre, il Visitatore deve verificare l'esistenza, la conoscenza e l'attuazione della *Ratio formationis* e della *Ratio studiorum* della Provincia.

9. *Frați con particolari qualità o competenze*

Debbono essere segnalati i frati che si distinguono maggiormente per le loro qualità o competenza e che, pertanto, possono offrire un servizio qualificato all'Ordine o, tramite l'Ordine, ad altre Entità. Ad esempio: Visitatori generali, membri di commissioni interprovinciali e internazionali, ricercatori, professori, esperti, in materie specifiche. Così è cosa molto utile la segnalazione di giovani in formazione iniziale, particolarmente dotati per lo studio e la ricerca.

10. *Situazione economica della Provincia*

La Relazione deve riferirsi alla trasparenza e alla esattezza dell'amministrazione economica e fiscale provinciale e locale, come pure a quella di qualsiasi attività importante gestita dai Frati. Occorre anche verificare come si vive la solidarietà e la condivisione in Provincia, nei confronti dei poveri, dell'evangelizzazione, dei bisogni di altre entità, dell'Ordine e

della Chiesa. Occorre verificare come funziona il consiglio degli affari economici (cf. CG 246 §2).

11. Il Governo della Provincia dopo l'ultima Visita

Occorre valutare l'operosità e il progresso della Provincia, particolarmente:

- a) il servizio dell'autorità del Ministro provinciale e del Definitorio provinciale;
- b) per quanto concerne le decisioni e le esortazioni del Ministro generale, contenute nella lettera alla Provincia a conclusione della Visita canonica precedente e del Capitolo;
- c) come sono state realizzate le decisioni dell'ultimo Capitolo provinciale.

12. Decisioni e voti del Capitolo

Sarebbe opportuna una valutazione da parte del Visitatore.

13. Suggerimenti per il bene della Provincia

Soprattutto quelli che potrebbero essere inseriti nella lettera che il Ministro generale scriverà alla Provincia, a seguito della Relazione del Visitatore e dopo la celebrazione del Capitolo e del Congresso capitolare.

ALLEGATO II

«PROFESSIONE DI FEDE» E «GIURAMENTO DI FEDELTA'»

I. PROFESSIONE DI FEDE

(Formula da usarsi nei casi in cui è prescritta la professione di fede)

Io N.N. credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel Simbolo della fede, e cioè:

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa e che la chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato.

Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla chiesa in modo definitivo.

Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il romano pontefice o il collegio episcopale propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo.

II. GIURAMENTO DI FEDELITÀ NELL'ASSUMERE UN UFFICIO DA ESERCITARE A NOME DELLA CHIESA (*Formula da usarsi di cui nel can. 833 CIC*)

Io N.N., nell'assumere l'ufficio di..., prometto di conservare sempre la comunione con la chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire.

Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio.

Nell'esercitare l'ufficio, che mi è stato affidato a nome della chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina a esso contraria.

Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la chiesa e curerò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in primo luogo di quelle contenute nel Codice di diritto canonico.

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai vescovi diocesani, perché l'azione apostolica, da esercitare a nome e per

mandato della chiesa, sia compiuta in comunione con la chiesa stessa.

Così mi aiuti Dio e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani.

(Variazioni del paragrafo quarto e quinto della formula di giuramento da usarsi dai fedeli indicati nel can. 833, n. 8)

Sosterrò la disciplina comune a tutta la chiesa e promuoverò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di diritto canonico.

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della chiesa, e in unione con i vescovi diocesani, fatti salvi l'indole e il fine del mio istituto, presterò volentieri la mia opera perché l'azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato della chiesa, sia compiuta in comunione con la chiesa stessa.

ALLEGATO III

MODULI PER LE RELAZIONI

(cf. Statuti per la Visita canonica
e la Presidenza del Capitolo provinciale, art. 19)

MODULO 1 – STATO PERSONALE E LOCALE

ENTITÀ: _____

I. Stato personale

1. Professi solenni:

- a) Cardinali, Arcivescovi, Vescovi
- b) Sacerdoti
- c) Diaconi permanenti
- d) Frati con opzione clericale
- e) Frati Laici

Totale professi solenni

2. Professi temporanei:

- a) Frati con opzione clericale
- b) Frati senza opzione clericale

Totale professi temporanei

Totale Frati

Novizi

Totale Frati con i Novizi

Postulanti

Terziari o Oblati perpetui

II. Distribuzione dei Frati secondo l'età

1. Distribuzione dei Professi solenni secondo l'età:
 - a) oltre i 70 anni
 - b) da 61 a 70 anni
 - c) da 51 a 60 anni
 - d) da 41 a 50 anni
 - e) da 31 a 40 anni
 - f) meno di 31 anni

2. Distribuzione dei Professi temporanei secondo l'età:
 - a) oltre i 40 anni
 - b) da 31 a 40 anni
 - c) da 21 a 30 anni
 - d) meno di 21 anni

III. Distribuzione dei Frati della Provincia secondo la residenza

1. Nel territorio della Provincia

 2. Fuori del territorio della Provincia
 - a) Nella Custodia dipendente dalla Provincia
 - b) Nella Fondazione dipendente dalla Provincia
 - c) In altri luoghi
- Totale Frati con i Novizi***

IV. Incremento e decremento dei Frati nell'ultimo sessennio

(20.../20.../.../.../.../...)

1. *Ammessi:*

- a) al noviziato
- b) alla prima professione
- c) alla professione solenne:
Frati laici
Frati con opzione clericale
- d) agli ordini sacri:
al diaconato permanente
al sacerdozio

2. *Esclaustrati:*

- a) Sacerdoti e Diaconi
- b) Frati laici

Totale

3. *Usciti:*

- a) Novizi
- b) Professi temporanei
- c) Professi solenni
Frati laici
Frati con opzione clericale
Diaconi permanenti
Sacerdoti:
 - passati ad altro Istituto o alla Diocesi
 - ottenuta la dispensa dallo stato clericale
 - lasciato il ministero senza dispensa
 - dimessi

Totale frati usciti

4. *Defunti:*
- a) Novizi
 - b) Professi temporanei
 - c) Professi solenni:
 - Frati laici
 - Frati con opzione clericale
 - Diaconi permanenti
 - Sacerdoti
- Totale frati defunti***

V. Stato locale - Case

1. Case:
- a) nel territorio della Provincia
 - b) fuori del territorio della Provincia
- Totale***
2. Case filiali:
- a) nel territorio della Provincia
 - b) fuori del territorio della Provincia
- Totale***

VI. A Numero delle Parrocchie affidate all'Ordine

1. Nel territorio della Provincia:
- a) presso le nostre Case
 - b) fuori delle nostre Case
- Totale***
2. Fuori del territorio della Provincia:
- a) presso le nostre Case
 - b) fuori delle nostre Case
- Totale***
Totale di tutte le Parrocchie

VI. B Numero delle Istituzioni Educative (non quelle della Formazione interna)

1. Numero di Scuole, Collegi, Facoltà o Università appartenenti alla Provincia
 - Numero di Scuole appartenenti ad altre Istituzioni, ma gestite dai Frati
 - Numero dei Centri educativi non-ufficiali
 - Numero dei frati coinvolti nell'attività educativa:
 - a) in tempo integrale; b) in tempo parziale

VII. Numero delle Case, dei Frati, dei Novizi e dei Postulanti della Provincia nelle diverse Nazioni

Case, Vescovi, Sacerdoti, Diaconi permanenti, Frati con opzione clericale (pt e ps), Laici (pt e ps), Novizi e Postulanti

- a) nella propria Nazione
- b) in altre Nazioni (specificare)

Totale

VIII. Servizio alla Famiglia francescana

1. *Clarisse:*
 - a) Monasteri nel territorio della Provincia:
 - Numero dei Monasteri
 - Numero delle Clarisse
 - b) Monasteri associati alla Provincia:
 - Numero dei Monasteri
 - Numero delle Clarisse
 - c) Federazione:
 - Nome

2. *Concezioniste:*
 - a) Monasteri nel territorio della Provincia:
Numero dei Monasteri
Numero delle Concezioniste
 - b) Monasteri associati alla Provincia:
Numero dei Monasteri
Numero delle Concezioniste
 - c) Federazione:
Nome

3. *Altri Istituti di vita contemplativa*

4. *Altri Istituti di Vita Consacrata*

5. *Ordine Franciscano Secolare (OFS)*
 - a) Fraternità assistite dalla Provincia:
nel territorio della Provincia
fuori del territorio della Provincia
Totale
 - b) Membri:
nel territorio della Provincia
fuori del territorio della Provincia
Totale

6. *Gioventù Francescana (Gi.Fra. o equivalente)*
 - a) Fraternità (o equivalente):
nel territorio della Provincia
fuori del territorio della Provincia
Totale
 - b) Membri:
nel territorio della Provincia
fuori del territorio della Provincia
Totale
 - c) Altri

Da, giorno mese anno

(sigillo della provincia)

segretario provinciale

visitatore generale

MODULO 2 - FRATI CON PARTICOLARI ATTITUDINI

ENTITÀ: _____

1. Dati anagrafici
Cognome
Nome
Nascita (luogo, giorno, mese, anno)
Professione solenne (giorno, mese, anno)
Ordinazione sacerdotale (giorno, mese, anno)

2. Area di competenza per il servizio all'Ordine
Visitatore generale
Membro Commissioni
Consulente per
Servizio Case generalizie
Professore
Ricercatore
Altro

3. Curriculum vitae
Titoli di studio e/o specializzazioni particolari
Lingue conosciute (parlate; comprese)
Attività, particolarmente le più recenti

4. Per il Frate proposto come Visitatore generale, si chiede le seguenti ulteriori informazioni:
 - a - Curriculum vitae, riguardante il ministero e il servizio dei frati; gli impegni attuali e quelli degli ultimi anni.

b - Giudizio sull'abilità a compiere il servizio (nel formulare il giudizio tener presente: la sua esperienza di vita fraterna e francescana; la sua capacità di ascolto, comprensione del tempo presente, discernimento, sensibilità nel trattare gli altri con umiltà e carità, conoscenza del cammino dell'Ordine).

NB: Se è necessario, usare altri fogli mantenendo la stessa numerazione.

Da, giorno mese anno

(sigillo della provincia)

visitatore generale

MODULO 3 - EVANGELIZZAZIONE

ENTITÀ: _____

A. *Evangelizzazione*

- Con quali modalità e mezzi il Segretariato promuove l'animazione di tutte le forme di evangelizzazione della Fraternità provinciale?
- La Fraternità provinciale ha il suo Progetto/piano provinciale di Evangelizzazione?
- Ci sono dei progetti di evangelizzazione interprovinciali? Come si collabora con la Famiglia Francescana, con altri Religiosi/e o settori della Diocesi?
- Come il Segretariato provinciale per l'Evangelizzazione collabora con il Segretariato Generale per l'Evangelizzazione?

B. *Missione ad gentes*

1. Animazione missionaria (risposte sintetiche)

- Con quali modalità e mezzi il moderatore per le missioni promuove l'evangelizzazione missionaria?
- Esiste l'Unione Francescana Missionaria oppure un'associazione simile di animazione missionaria?
- C'è collaborazione con altre Entità francescane, Comunità religiose ed Uffici diocesani?
- Il moderatore per le missioni promuove esperienze formative di missione *ad gentes*?

2. Attività missionaria

Fratelli in missione

In altre Province...

In missioni *ad gentes* dipendenti da:

Provincia: dove e numero rispettivo...

Conferenza: dove e numero rispettivo...

Ordine (Ministro generale): dove e numero rispettivo...

Frati volontari per i progetti missionari dell'Ordine

- Frati disponibili (nome)...
- Per quale progetto (Africa, Cina, Russia-Kazakistan, Terra Santa, Marocco, Thailandia, Myanmar, Sudan...)

Da, giorno mese anno

(sigillo della provincia)

segretario evangelizzazione

visitatore generale

MODULO 4 - FORMAZIONE E STUDI

ENTITÀ: _____

I nn. 1-7 e 9 possono essere utilizzati come ulteriore sussidio per la stesura della Relazione del Visitatore. In questo caso non c'è bisogno di dare una risposta attraverso il Modulo. Mentre il n. 8, invece, necessita di una risposta secondo l'Allegato accluso.

1. La Provincia ha un proprio Piano di Formazione (*Ratio*) e di Studi (*Ratio studiorum*)?
 - Le rispettive *Ratio* sono state confermate dal Ministro Generale secondo *SG* 81 §3?
 - Allegare alla Relazione copia del Piano provinciale per la Formazione e di quello per gli Studi.
2. Nell'ultimo Capitolo provinciale è stato fatto un programma di Formazione Permanente (cf. *SG* 85 §1)?
 - Come è stato messo in pratica durante l'ultimo triennio?
3. Il Segretariato provinciale per la Formazione e gli Studi (cf. *SG* 82) è stato veramente costituito?
 - Descrizione dell'attività del Segretariato e della moderazione dell'attività formativa del Segretario.
4. L'itinerario della Formazione iniziale, nella pratica, è organico, integrale, graduale e comune per tutti, cioè, per i candidati chierici e per i laici?
 - La Provincia ha una chiara coscienza sulla formazione dei fratelli laici?
 - La Provincia prepara adeguatamente ai Ministeri ordinati? Si fanno gli scrutini per l'ammissione agli ordini sacri, secondo il diritto universale?

5. La Provincia nell'ultimo sessennio (o triennio) si è preoccupata di dare una specializzazione ad alcuni frati, specialmente nel campo delle scienze umane, filosofiche, teologiche, bibliche, ecc.?
6. Se la Provincia ha un proprio Centro di Studio:
 - descrivere lo stato del Centro, della Sede, della Biblioteca, degli studenti (specificando quanti studiano, se ci sono studenti di altri Istituti Religiosi o Diocesani o Laici);
 - fare l'elenco realistico e aggiornato dei Professori e dei Ricercatori con indicazione del grado accademico;
 - riferire sulla politica della Provincia nella preparazione di nuovi Professori e Ricercatori;
 - allegare gli Statuti e il programma di studio.
7. Se la Provincia non ha un proprio Centro di Studio, dare sugli studenti le seguenti informazioni:
 - dove studiano;
 - se sono in qualche modo accompagnati nell'itinerario di studi accademici;
 - se da parte della Provincia è previsto un programma per complementare lo studio con corsi sulla filosofia e teologia francescana, anche attraverso collaborazioni interprovinciali.
8. Riempire la Scheda per tutti i Professori e Ricercatori che hanno una specializzazione di secondo o terzo Ciclo - Licenza o Laurea (Allegato A) e di tutti coloro che attualmente fanno degli studi di secondo o terzo Ciclo (Allegato B).

9. Iniziative di promozione e di animazione culturale della Provincia:

- Mostre.
- Corsi e Convegni.
- Ricerca storica sulla Provincia.
- Archivi, Biblioteche e Musei.
- Riviste e libri.

Se i dati richiesti al n. 8 sono già stati inviati recentemente alla Curia generale, si richiede l'eventuale aggiornamento dei dati.

Da, giorno mese anno

(sigillo della provincia)

segretario form. e studi

visitatore generale

MODULO 4 - ALLEGATO A

ENTITÀ: _____

PROFESSORI E RICERCATORI OFM

1. Cognome:
 Nome religioso:
 Nome civile:

2. Data di nascita: Professione solenne: Ordinazione:

3. Indirizzo Postale:

4. Nome della Provincia a cui appartiene:

5. Studi universitari o equivalenti:
 - a) Nome e luogo del Centro:
 - b) Quando:
 - c) Grado:

6. Conoscenza delle lingue
 - a) Lingue che parla:
 - b) Lingue che legge:

7. Esperienza di insegnamento:
 - 1 Attualmente:
 - a) Nome e luogo del Centro:
 - b) Disciplina:
 - c) Periodo:
 - 2 Nel passato:
 - a) Nome e luogo del Centro:
 - b) Disciplina:
 - c) Periodo:

8. Principali pubblicazioni scientifiche o di alta divulgazione:
 - a) Libri:
 - b) Articoli:
9. Partecipazione ad attività scientifiche:
10. Altre attività o incarichi che svolge attualmente:
11. Altri uffici o incarichi svolti:
 - a) Ufficio:
 - b) Data:

Da, giorno mese anno

(sigillo della provincia)

segretario form. e studi

visitatore generale

MODULO 4 - ALLEGATO B

ENTITÀ: _____

PREPARAZIONE DI NUOVI PROFESSORI OFM

1. Cognome:
Nome religioso:
Nome civile:
2. Data di nascita: Professione solenne: Ordinazione:
3. Indirizzo Postale:
4. Nome della Provincia a cui appartiene:
5. Studi universitari o equivalenti:
 - a) Nome e luogo del Centro:
 - b) Quando:
 - c) Grado:
6. Studi che fa attualmente:
 - a) Nome e luogo del Centro:
 - b) Facoltà:
 - c) quando cominciò lo studio:
 - d) Grado che spera di ottenere:
7. Conoscenza delle lingue
 - a) Lingue che parla:
 - b) Lingue che legge:

8. Esperienza di insegnamento:
- a) Nome e luogo del Centro:
 - b) Disciplina:
 - c) Periodo:

Da, giorno mese anno

(sigillo della provincia)

segretario form. e studi

visitatore generale

MODULO 5 - ECONOMIA

ENTITÀ: _____

MONETA DI RIFERIMENTO: dollari euro altra

- 1 Esiste il Consiglio per gli Affari Economici?
- 2 Oltre il Consiglio Economico esistono altri strumenti di partecipazione alla vita economica dell'Entità?
- 3 Vengono organizzati incontri di formazione per gli economi locali?
- 4 Nell'Entità è stato costituito il Fondo Comune? Quando è stato costituito e come funziona? Esiste un regolamento? (se sì, allegare al presente modulo)
- 5 A riguardo delle proprietà:
 - a) Esiste un Consiglio per la gestione di eventuali ristrutturazioni o restauri delle proprietà?
 - b) È stato fatto un Inventario dei beni storico-artistici di proprietà? È aggiornato?
 - c) È stato fatto un controllo accurato delle proprietà?
- 6 Dall'ultimo Capitolo elettivo sono state cedute delle proprietà? Quali? A quanto ammonta il ricavato?
- 7 Dall'ultimo capitolo elettivo ci sono stati dei lasciti testamentari?
 - In beni immobili per un valore di
 - e in denaro per un valore di

- 8 Dall'ultimo Capitolo elettivo sono stati contratti dei debiti a lungo termine? Se sì, a quanto ammontano? e per quale motivo?
- 9 Le vendite, i lasciti, le donazioni, i debiti sono stati debitamente autorizzati?
- 10 Dall'ultimo Capitolo elettivo a quanto ammontano gli interessi bancari/postali e le rendite da eventuali investimenti? Gli utili sono stati ricapitalizzati o distribuiti in solidarietà ed eventualmente a chi? Chi verifica la sicurezza e l'eticità degli investimenti?
- 11 Quanti dipendenti laici vi sono a carico della Provincia, compresi quelli nei Conventi? I dipendenti sono regolarmente retribuiti e assicurati secondo le leggi dello Stato?
- 12 Viene redatto un bilancio annuale dell'amministrazione Provinciale? Se no, perché? (allegare comunque i dati in possesso). Se sì, chiediamo di allegare l'ultimo bilancio patrimoniale ed economico dell'amministrazione provinciale, comprensivo anche di eventuali attività a carattere commerciale.
- 13 I conti dell'amministrazione provinciale sono controllati da un'agenzia esterna?
- 14 Come l'Entità partecipa ai diversi fondi economici dell'Ordine sia a quelli obbligatori che a quelli facoltativi (percentuale del 1% sulle vendite, percentuale del 6% per le missioni, formazione, solidarietà, fondo giubileo ...)?

Da, giorno mese anno

(sigillo della provincia)

economista provinciale

visitatore generale

MODULO 6 – LA SALVAGUARDIA DEI MINORI E DEGLI ADULTI VULNERABILI

ENTITÀ: _____

- 1 Esiste nella provincia una commissione, un gruppo o un ufficio (o altra struttura) per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili?
- 2 Chi è responsabile della commissione, del gruppo, dell'ufficio (o dell'altra struttura)? Chi ne fa parte? Queste persone sono preparate per questo servizio?
- 3 Come sono organizzati la commissione, il gruppo, l'ufficio (o l'altra struttura)? Si riuniscono regolarmente o soltanto per i casi da affrontare?
- 4 Con quale frequenza e come la commissione, il gruppo o l'ufficio (o altra struttura) comunica o riferisce il loro lavoro al ministro provinciale?
- 5 Esistono in provincia programmi di formazione, preparazione e prevenzione per i frati e il personale laico (operai e volontari)? Con quale frequenza si tengono tali corsi? Se esiste un tale programma, una copia deve essere allegata a questo modulo.
- 6 Sono state redatte e approvate linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili? Le linee guida tengono conto delle indicazioni della Chiesa e/o dell'episcopato? Tengono conto anche della legislazione nazionale in materia?
- 7 Dall'ultimo capitolo provinciale (elettivo o intermedio) ci sono state segnalazioni o informazioni di qualsiasi genere riguardanti un frate della provincia o un laico che lavora per la provincia sull'abuso di un minore o di un adulto vulnerabile?

- 8 Quale procedimento è stato intrapreso in questi casi?
- 9 Nei casi di denunce la provincia ha accompagnato le vittime e in quale modo? In quale modo ha accompagnato l'imputato?

Da, giorno mese anno

(sigillo della provincia)

responsabile

visitatore generale

**MODULO 7 - ATTESTAZIONE SULLA CELEBRAZIONE DEL
CAPITOLO PROVINCIALE**

ENTITÀ: _____

Noi sottoscritti attestiamo che il Capitolo della Provincia è stato celebrato secondo il Diritto Canonico, le norme delle Costituzioni generali, degli Statuti generali e degli Statuti particolari.

(Seguono le firme del precedente Definitorio)

Fr ex Def. prov.le
Fr
Fr ex Vicario prov.le
Fr ex Ministro prov.le

(Seguono le firme del nuovo Definitorio)

Fr..... Def. prov.le
Fr
Fr..... Vicario prov.le
Fr..... Ministro prov.le

Fr Presidente del Capitolo

(Sigillo della Provincia)

Da, giorno mese anno

Così è:

ALLEGATO IV

NORME E FORMULARI PER REDIGERE GLI ATTI DELLE ELEZIONI

PROSPETTO

I - Norme

- 1 Forma autentica degli Atti
- 2 Quando si deve osservare la Forma autentica
- 3 Della stessa Forma autentica

II - Formulari

- 4 Elezioni nel Capitolo provinciale.
- 5 Elezione del Ministro provinciale fatta da tutti i Professi solenni fuori del Capitolo, a norma SG 170 §1 e 181 §§2-3.
- 6 Elezione dei Definitori della Provincia nel Capitolo intermedio.
- 7 Elezioni nel Congresso capitolare.

I - NORME DA OSSERVARE NEL REDIGERE GLI ATTI DELLE ELEZIONI

1. Forma autentica degli Atti

Gli Atti delle elezioni, in forma autentica, si devono inviare al Definitorio generale (Cf. SG 172)¹.

2. Quando si deve osservare la forma autentica

La Forma autentica si deve osservare, secondo il prescritto degli SG 172, quando si tratta di comunicare le elezioni, sia capitolari che extra-capitolari, fatte per scheda o per ballottaggio con voto segreto².

¹ Se gli Atti delle elezioni vengono inviati per via Fax, i medesimi devono essere inviati anche, nella forma originale, per posta.

² Qualora si tratti di elezione per postulazione, la richiesta, sotto pena di invalidità,

1 Per *Schede* vengono eletti (cf. *SG* 133 §1):

- Il Ministro ed il Vicario provinciali
- I Definitori provinciali
- Il Custode di Terra Santa ed i suoi Discreti
- Il Custode ed i suoi Consiglieri³
- Il Presidente di Associazione, Federazione, Fondazione ed i suoi Consiglieri⁴

2 Per *Ballottaggio* con voto segreto, invece, vengono eletti (cf. *SG* 134 §1):

- I Custodi ed i loro Consiglieri⁵
- I Guardiani
- I superiori delle case filiali
- I Presidenti delle Fondazioni ed i loro Consiglieri⁶

3. **Della stessa forma autentica**

1 Affinché gli Atti siano in forma autentica, secondo quanto prescrive *SG* 172, si richiede:

- a. che venga specificato il tempo ed il luogo della elezione;
- b. che vengano indicati quali furono gli elettori (Vocali nel Capitolo o nel Congresso Capitolare o nel Congresso del Definitorio provinciale o del Consiglio della Custodia);
- c. che si dica quanti furono gli elettori;
- d. che appaia quanti furono gli scrutini e quale fu l'esito di ciascuno di essi, iniziando da chi ha avuto il minimo dei voti fino a chi ne ha avuto il massimo (se si tratta di elezioni per scheda);

dev'essere inviata all'autorità che ha la facoltà di dispensare dall'impedimento, entro otto giorni (Cf. *CIC* 182 §1).

³ Se l'elezione viene fatta nel Capitolo custodiale (Cf. *SG* 224 §2).

⁴ Se l'elezione avviene nell'Assemblea elettiva della Federazione e della Fondazione.

⁵ Se l'elezione viene fatta dal Definitorio generale o dal Definitorio provinciale (Cf. *SG* 224 §§2-3).

⁶ Se l'elezione viene fatta dal Definitorio generale o dal Definitorio provinciale o dalla Conferenza dei Ministri provinciali.

- e. che gli Atti siano sottoscritti nella forma dovuta dal Segretario e dal Presidente dell'elezione, nonché dagli Scrutatori, qualora siano previsti (cf. *CIC* 173 §4);
 - f. che gli Atti siano muniti del Sigillo della Provincia;
 - g. che venga fatta menzione della conferma delle elezioni da parte del Presidente della elezione (cf. *CG* 184).
- 2 Se si tratta della elezione custodiale, da approvare da parte del Definitorio della Provincia (cf. *SG* 224 §§2-3; 225), venga redatto il Documento autentico dell'approvazione, sottoscritto dal Ministro provinciale e dal Segretario provinciale e munito del sigillo della Provincia.

II – FORMULARI PER REDIGERE GLI ATTI DELLE ELEZIONI⁷

4. Elezioni nel Capitolo provinciale: Ministro provinciale, Vicario provinciale, Definitori provinciali

Nella Casa di, il giorno ..., mese ..., dell'anno ..., dai Frati Vocali riuniti in Capitolo, presenti in numero di ..., sotto la presidenza di Fr., è stata fatta la elezione del Ministro provinciale, del Vicario provinciale e dei Definitori della Provincia di

In questa elezione:

1. *Ministro provinciale*

Nel primo scrutinio⁸:

Fr. N.N. ha avuto ... voti

⁷ Per la Custodia autonoma si usi la stessa terminologia usata per la Provincia.

⁸ Se l'elezione ha avuto luogo nel primo scrutinio, allora si dica: «Nel primo ed unico scrutinio». Questa indicazione vale per ogni elezione fatta per scrutinio.

(Segue l'elenco completo dei Frati che hanno avuto dei voti ed il numero rispettivo dei voti, iniziando da quelli che hanno avuto il minor numero di voti)

Nel secondo scrutinio:

Fr. N.N. ha avuto ... voti

(Segue l'elenco completo dei Frati che hanno avuto dei voti ed il numero rispettivo dei voti, iniziando da quelli che hanno avuto il minor numero di voti)

Nel terzo scrutinio:

Fr. N.N. ha avuto ... voti

(Segue l'elenco completo dei Frati che hanno avuto dei voti ed il numero rispettivo dei voti, iniziando da quelli che hanno avuto il minor numero di voti)

Nel quarto scrutinio⁹:

Fr. N.N. ha avuto ... voti

(Segue l'elenco completo dei Frati che hanno avuto dei voti ed il numero rispettivo dei voti, iniziando da quelli che hanno avuto il minor numero di voti)

2. Vicario provinciale¹⁰

Nel primo scrutinio:

Fr. N.N. ha avuto ... voti

⁹ Qualora l'elezione avvenga nel quarto scrutinio in base agli Statuti particolari della Provincia.

¹⁰ Se l'elezione del Ministro provinciale e del Vicario provinciale viene fatta in giorni diversi, venga redatto un Documento distinto per ciascuna di queste elezioni.

(Segue l'elenco completo dei Frati che hanno avuto dei voti ed il numero rispettivo dei voti, iniziando da quelli che hanno avuto il minor numero di voti)

Nel secondo scrutinio:

Fr. N.N. ha avuto ... voti

(Segue l'elenco completo dei Frati che hanno avuto dei voti ed il numero rispettivo dei voti, iniziando da quelli che hanno avuto il minor numero di voti)

Nel terzo scrutinio:

Fr. N.N. ha avuto ... voti

(Segue l'elenco completo dei Frati che hanno avuto dei voti ed il numero rispettivo dei voti, iniziando da quelli che hanno avuto il minor numero di voti)

3. Definitorio della Provincia

- a. Per l'elezione, in cui i Definitori vengono eletti uno alla volta a norma degli SG 215 §3.

Per il primo Definitore:

Nel primo scrutinio:

Fr. N.N. ha avuto ... voti

(Segue l'elenco completo dei Frati che hanno avuto dei voti ed il numero rispettivo dei voti, iniziando da quelli che hanno avuto il minor numero di voti)

Nel secondo scrutinio:

Fr. N.N. ha avuto ... voti

(Segue l'elenco completo dei Frati che hanno avuto dei voti ed il numero rispettivo dei voti, iniziando da quelli che hanno avuto il minor numero di voti)

Nel terzo scrutinio:

Fr. N.N. ha avuto ... voti

(Segue l'elenco completo dei Frati che hanno avuto dei voti ed il numero rispettivo dei voti, iniziando da quelli che hanno avuto il minor numero di voti)

Per il secondo Definitore:

Nel primo scrutinio:

Fr. N.N. ha avuto ... voti
(ecc. fino all'ultimo Definitore)

- b. Per la elezione, in cui i Definitori vengono eletti tutti insieme in un'unica votazione, a norma degli Statuti particolari della Provincia.

Nel primo scrutinio:

Fr. N.N. ha avuto ... voti

Nel secondo scrutinio:

Fr. N.N. ha avuto ... voti

Nel terzo scrutinio:

Fr. N.N. ha avuto ... voti

Nel quarto scrutinio¹¹:

Fr. N.N. ha avuto ... voti

Risultano quindi eletti, in quanto hanno ricevuto il richiesto numero di voti:

In Ministro provinciale: Fr. N.N.

In Vicario provinciale: Fr. N.N.

In Definitori della Provincia¹² *(NB in nota SG 215)*

¹¹ Se, a norma degli Statuti particolari, la elezione viene fatta nel quarto scrutinio.

Fr. N.N.
Fr. N.N.
Fr. N.N. (ecc.....)
Fr. N.N. Scrutatore
Fr. N.N. Scrutatore
Fr. N.N. Segretario

E io, Fr. N.N. Presidente del Capitolo, confermo queste elezioni nella debita forma.

(Sigillo della Provincia)

Da, giorno mese anno

5. Elezione del Ministro provinciale fatta, fuori del Capitolo, da tutti i Professi Solenni a norma degli SG 181 §§2-3

- a. Nelle Province, in cui tutti i Professi Solenni sono Vocali Capitolari a norma degli SG 167 §3, il modulo da usare nel Verbale della elezione del Ministro provinciale è quello già indicato sopra.
- b. Però, se tutti i Professi Solenni, oltre i Vocali Capitolari, partecipano alla elezione del Ministro provinciale a norma degli SG 181 §§2-3, sia per corrispondenza che in votazione diretta, prima o durante il Capitolo, deve essere redatto un Verbale dello (o di ciascun) scrutinio.
- c. Il Verbale includerà almeno i punti seguenti:
 - data e luogo dello spoglio dello scrutinio o degli scrutini; numerata degli elettori;

¹² Il numero dei Definitori è stabilito negli Statuti particolari (cf. SG 215 §1). Inoltre, nell'elencazione dei Definitori si osservi l'ordine di precedenza secondo la prima Professione. Tali norme valgono per ogni elezione dei Definitori provinciali.

- elenco completo dei Frati che hanno avuto voti e rispettivo numero di voti ricevuti, iniziando da coloro che hanno avuto il minor numero di voti;
- firma del Presidente del Capitolo, o del suo Delegato, e dei due Scrutatori a norma dall'art. 41 §2 degli Statuti per la Visita canonica e la Presidenza del Capitolo provinciale (*SVCPCP*);
- la conferma del Presidente del Capitolo a norma dell'art. 47 §1 degli *SVCPCP*;
- sigillo della Provincia;
- nel caso della non avvenuta elezione a norma degli Statuti particolari della Provincia, precisare che l'elezione è demandata al Capitolo.

6. Elezione dei Definitori nel Capitolo intermedio della Provincia

Nella Casa di, il giorno ..., mese ..., dell'anno ..., dai Frati Vocali riuniti in Capitolo intermedio, presenti in numero di, sotto la presidenza di Fr., è stata fatta la elezione dei Definitori della Provincia di

In questa elezione:¹³

Risultano dunque eletti, in quanto hanno raggiunto il numero richiesto di voti:

In Definitori della Provincia:

Fr. N.N.

Fr. N.N.

Fr. N.N. (ecc.....)

Fr. N.N. Scrutatore

Fr. N.N. Scrutatore

¹³ Seguire la stessa procedura e lo stesso modello del n. 4.3, a-b.

Fr. N.N. Segretario

E io, Fr. N.N. presidente del Capitolo, confermo queste elezioni nella debita forma.

(Sigillo della Provincia)

Da, giorno mese anno

7. Elezioni nel Congresso capitolare della Provincia

a. Per ballottaggio con voto segreto

Nella Casa di, il giorno ..., mese ..., dell'anno ..., dai Frati Vocali legittimamente riuniti in Congresso capitolare, presenti in numero di ..., sotto la presidenza di Fr., sono stati eletti:

Custode della Custodia di¹⁴

Fr. N.N. ha avuto ... voti

Consiglieri della Custodia

Fr. N.N. ha avuto ... voti

Guardiano¹⁵ della Casa¹⁶, di

Fr. N.N. ha avuto ... voti

¹⁴ In questo formulario si suppone che il Custode e i suoi Consiglieri siano eletti dal Definitorio della Provincia; gli Statuti particolari però possono provvedere altrimenti (cf. SG 134 §1 e 224 §2).

¹⁵ La elezione dei Guardiani nelle Custodie spetta al Custode con il suo Consiglio, a norma degli SG 235 §1.

¹⁶ Anche se i Documenti delle elezioni vengono redatti in lingua latina, i nomi dei luoghi siano scritti nella propria lingua.

*(Segue l'elenco completo dei Guardiani e delle Case, con aggiunto il
rispettivo numero di voti)*

Superiore della Casa filiale¹⁷, di
Fr. N.N. ha avuto ... voti

*(Segue l'elenco completo dei Superiori e delle Case, con aggiunto il
rispettivo numero di voti)*

Presidente della Fondazione di
Fr. N.N. ha avuto ... voti

Consiglieri della Fondazione¹⁸
Fr. N.N. ha avuto ... voti
Fr. N.N. ha avuto ... voti
Fr. N.N. ha avuto ... voti

Fr. N.N. Segretario

E io, Fr N.N....Presidente del Congresso capitolare, confermo queste
elezioni.

(Sigillo della Provincia)

Da, giorno mese anno

b. Per beneplacito

Nella Casa di....., il giorno, mese ..., dell'anno, dai
Fratr Vocali legittimamente riuniti in Congresso capitolare,
presenti in numero di.... sotto la presidenza di Fr, sono
stati eletti:

¹⁷ Anche se i Documenti delle elezioni vengono redatti in lingua latina, i nomi dei
luoghi siano scritti nella propria lingua.

¹⁸ Il numero dei Consiglieri è stabilito dagli Statuti particolari.

Segretario della Provincia

Fr. N.N..... ha avuto..... Si

Economo della Provincia

Fr. N.N..... ha avuto..... Si

Segretario per l'Evangelizzazione

Fr. N.N..... ha avuto Si

Moderatore per l'evangelizzazione missionaria

Fr. NN..... ha avuto..... Si

Coordinatore per l'evangelizzazione

Fr NN..... ha avuto..... Si

Segretario per la Formazione e gli Studi

Fr. N.N..... ha avuto..... Si

Moderatore della Formazione permanente¹⁹

Fr. N.N..... ha avuto..... Si

Maestro dei Postulanti

Fr. N.N. ha avuto..... Si

Maestro dei Novizi

Fr. N.N..... ha avuto..... Si

Maestro dei Frati di professione temporanea

Fr. N.N..... ha avuto..... Si

Commissario di Terra Santa

Fr. N.N..... ha avuto..... Si

¹⁹ Cf. SG 85 §2.

Vice-Commissario di Terra Santa

Fr N.N..... ha avuto..... Si

Vicario della Casa di..... .a.....

Fr. N.N..... ha avuto..... Si

*(Segue l'elenco completo dei Vicari e delle Case, con aggiunto il
rispettivo numero di suffragi avuti per beneplacito)*

Economo della Casa²⁰, di,

Fr. N.N..... ha avuto..... Si

*(Segue l'elenco completo degli Economi e delle Case, con aggiunto
il rispettivo numero di suffragi avuti per beneplacito)*

Così è: Fr. N.N. Segretario

Ed io, Fr. N.N. Presidente del Congresso capitolare
confermo queste elezioni nella debita forma.

(Sigillo della Provincia)

Da, giorno mese anno

²⁰ Qualora gli Statuti particolari ne prevedano l'elezione nel Congresso capitolare.